

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**L'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia
(USR)**

e

**l'ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana
(di seguito denominato ARLeF)**

PREMESSO CHE

l'art. 2 della legge 15 Dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) prevede che, *“in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo”*;

l'art. 4, commi 1 e 2, della legge 15 Dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) prevedono che *“1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento. 2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curricolare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati”*;

l'art. 1, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) stabilisce che, *“In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), la Regione tutela, valorizza e promuove l'uso della lingua friulana nelle sue diverse espressioni, lingua propria del Friuli e parte del patrimonio storico, culturale e umano della comunità regionale. La Regione promuove la ricerca storica ed esercita una politica attiva di conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni, quali componenti essenziali dell'identità della comunità friulana”*;

l'art. 13, comma 1, della succitata legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, prevede un coordinamento inter-istituzionale tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, al fine di garantire un armonico inserimento della lingua friulana nel sistema scolastico e un coordinamento delle iniziative di politica linguistica in ambito educativo;

l'art. 15, comma 3, della succitata legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, stabilisce altresì che l'ARLeF, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, propone le modalità di applicazione delle misure di sostegno finanziario previste per le istituzioni scolastiche, valorizzando quelle che applicano i modelli d'insegnamento della lingua friulana più avanzati all'interno di un quadro plurilingue secondo lo standard europeo;

l'art. 15, commi 4 e 5, della succitata legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, stabilisce inoltre la collaborazione tra l'ARLeF, l'Ufficio scolastico regionale e le singole istituzioni scolastiche sul territorio, nelle attività di verifica e di valutazione annuale, secondo modalità concordate tra le parti,

dello stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana presso le stesse istituzioni scolastiche nonché la ricaduta sulle competenze degli studenti e il grado di risposta delle famiglie;

l'art. 18, comma 1, della succitata legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, stabilisce, infine, che la Regione realizza iniziative d'informazione e di sensibilizzazione rivolte alle famiglie per la diffusione della conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche del piano d'introduzione della lingua friulana nel sistema scolastico;

l'art. 8 del D.P.Reg. 23 agosto 2011, n. 0204/Pres. (Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)), disciplina le competenze dell'ARLeF, stabilendo che la stessa Agenzia concorre nell'attuazione degli interventi e delle azioni di competenza della Regione nel settore dell'istruzione, svolgendo compiti di verifica e di valutazione dello stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche, di proposta delle modalità di applicazione delle misure di finanziamento destinato alle istituzioni scolastiche, valorizzando gli istituti che applicano modelli più avanzati di insegnamento della lingua friulana all'interno di un quadro plurilingue secondo lo standard europeo (art. 15, commi 3 e 4, della legge regionale n. 29/2007) e indicando altresì le linee per la produzione del materiale didattico ai sensi dell'art. 16 della stessa legge;

l'art. 2, comma 3, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) riconosce *“il pluralismo storico, culturale e linguistico del Friuli Venezia Giulia, quale elemento fondante della comunità regionale”*, e inoltre prevede che *“gli enti locali e la Regione tutelano e valorizzano le caratteristiche delle comunità locali presenti nel territorio, per concorrere allo sviluppo della società”*;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2019, n. 47 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione) disciplina gli Uffici scolastici regionali quali uffici periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca italiano;

l'art. 6, comma 66, punto d), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)) prevede, fra le finalità dell'Agenzie regional pe lenghe furlane, il compito di *“favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana”*;

l'art. 1, comma 2, dello Statuto dell'Agenzie regional pe lenghe furlane stabilisce che essa *“svolge la funzione di organismo regionale preposto alla definizione e attuazione delle azioni regionali di politica linguistica con lo scopo di promuovere e sostenere lo svolgimento coordinato e unitario dei programmi di iniziative realizzati dalla Regione e dalle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di tutela della lingua friulana e di promozione del suo uso in tutti gli ambiti della comunicazione e della vita moderna”*;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
(Oggetto e obiettivi)

1. L'USR e l'ARLeF, nel rispetto della legislazione scolastica e della legislazione in materia di tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si impegnano a collaborare costantemente, secondo le modalità concordate tra le parti, ai fini del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) realizzare un idoneo monitoraggio delle attività di insegnamento della lingua friulana presso le istituzioni scolastiche dell'area friulanofona al fine di individuare e valorizzare i modelli d'insegnamento più avanzati;
- b) svolgere attività di verifica e di valutazione dello stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana presso le istituzioni scolastiche nonché della ricaduta sulle competenze degli studenti e del grado di risposta delle famiglie;
- c) fornire un supporto informativo alle scuole richiedenti ai fini della attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie) e della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), oltre che delle linee d'indirizzo del Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana, in tema di diffusione e promozione linguistica sul territorio di riferimento, in ambito scolastico;
- d) sviluppare comuni azioni volte a garantire una piena attuazione delle predette norme di tutela della lingua friulana presso le istituzioni scolastiche.

Articolo 2
(Risorse, attività ed azioni programmate)

1. In virtù del presente protocollo:

- a) L'ARLeF si impegna ad ospitare in regime di distacco presso la propria sede, personale dipendente dell'USR, nel rispetto della legislazione vigente in materia;
- b) l'USR mette a disposizione, mediante distacco, n. 1 (una) unità di personale dipendente dell'USR con specifiche competenze sulla promozione della lingua friulana a scuola, per un totale di n. 8 (otto) ore di presenza settimanale articolata in n. 2 (due) giornate lavorative da 4 (quattro) ore cadauna alla settimana.

2. Il personale oggetto di distacco presterà la propria attività in un'ottica di costante collaborazione nel perseguimento di comuni obiettivi di miglioramento della qualità dei rispettivi servizi sul territorio, di ricerca di sinergie tra diverse realtà e di cooperazione istituzionale per la diffusione dei valori del plurilinguismo in una ottica europea.

3. L'impiego delle risorse di personale in distacco dall'USR presso l'ARLeF avviene con oneri di personale interamente a carico dello stesso USR (comprensivi di trattamento economico ordinario ed accessorio), mentre gli oneri legati alle attività di ufficio (computer, posta elettronica, telefono, sede...) saranno interamente a carico dell'ARLeF.

4. In relazione a contingibili fabbisogni ed esigenze organizzative, in via continuativa, potranno essere distaccate in futuro altre unità di personale presso l'ARLeF, con analoghe caratteristiche e per le finalità di cui al presente protocollo d'intesa.

Articolo 3
(Comunicazione)

1. Le parti si impegnano a diffondere e a illustrare le finalità e le iniziative di attuazione del presente Protocollo d'intesa presso le istituzioni scolastiche nonché presso le restanti istituzioni pubbliche e associazioni delle aree territoriali interessate, anche attraverso specifici eventi di comunicazione.

Articolo 4
(Durata)

1. Il presente protocollo d'intesa entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale. Esso si considera rinnovato per uguale periodo, fatta salva disdetta scritta da inviarsi via PEC.

Udine, li _____

Il Direttore dell'Ufficio
Scolastico Regionale FVG
dott.ssa Patrizia Pavatti

Il Presidente dell'ARLeF
Eros Cisilino